

Bruxelles, 9 febbraio 2026  
(OR. en)

5756/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0411(NLE)

---

---

ECOFIN 97  
UEM 48  
FIN 143  
*ECB*  
*EIB*

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lituania

---

## DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021,  
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa  
e la resilienza della Lituania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Lituania il 14 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 28 luglio 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante decisione di esecuzione<sup>2</sup> ("decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021"). La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 9 novembre 2023<sup>3</sup>, dell'8 ottobre 2024<sup>4</sup> e del 20 giugno 2025<sup>5</sup>.
- (2) Il 19 dicembre 2025 la Lituania ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Lituania ha presentato quindi un PRR modificato.

***Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241***

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Lituania a causa di circostanze oggettive riguardano 69 misure o sottomisure.

---

<sup>2</sup> Cfr i documenti ST 10477/21 e ST 10477/21 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

<sup>3</sup> Cfr i documenti ST 14637/23, ST 14637/23 COR 1 e ST 14637/23 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

<sup>4</sup> Cfr i documenti ST 13498/24 e ST 13498/24 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

<sup>5</sup> Cfr i documenti ST 9588/25; ST 9588/25 ADD 1 e ST 9588/25 ADD 1 COR 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) La Lituania ha spiegato che sei sottomisure sono ormai in parte irrealizzabili a causa di vincoli della catena di approvvigionamento e di difficoltà tecniche impreviste. Sono interessate le sottomisure A.1.1.7 (Creazione del Centro per le terapie avanzate), A.1.3.2 (Ammodernamento dei centri cluster per le malattie infettive), C.1.4.5 (Centro di eccellenza delle TIC), D.1.4.1 (Piattaforma nazionale per il progresso dell'istruzione e della formazione professionale), E.1.2.2 (Aumentare la domanda di innovazione in Lituania sfruttando il potenziale degli appalti pubblici) e G.1.2.2 (Aumentare la portata e la diversità delle misure di sostegno all'occupazione). Su questi presupposti la Lituania ha chiesto che tali sottomisure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) La Lituania ha spiegato che otto misure o sottomisure sono ormai in parte irrealizzabili a causa di problemi imprevisti riguardanti gli appalti pubblici o riguardanti una domanda inferiore alle attese. Sono interessate le misure o sottomisure B.1.2 (Spostarsi senza inquinare l'ambiente), B.1.2.2 (Sostegno all'acquisto di veicoli a emissioni zero per il trasporto pubblico), B.1.2.3 (Installazione di un'infrastruttura di ricarica dei veicoli/di rifornimento di carburante alternativo), B.1.2.4 (Sostegno allo sviluppo del settore dei combustibili FER (gas biometano, biocarburanti liquidi di seconda generazione per i trasporti e idrogeno verde)), B.1.3.3 (Promuovere la fornitura di prodotti e servizi per l'edilizia che accelerino la ristrutturazione degli edifici), D.1.4.5 (Maggiori opportunità di acquisire una professione per gli alunni delle scuole), E.1.1.2 (Migliorare l'efficienza della rete dell'istruzione superiore perfezionando le missioni delle università e degli istituti superiori) e H.1.3.1 (Migliorare il contesto per gli investimenti in cui operano gli sviluppatori di fonti energetiche rinnovabili). Su questi presupposti la Lituania ha chiesto che tali misure o sottomisure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (6) La Lituania ha spiegato che una (sotto)misura è ormai in parte irrealizzabile a causa del ritardo nell'adozione degli atti giuridici dell'Unione. È interessata la sottomisura F.1.7.2 (Creazione di una soluzione per attivare documenti di spedizione elettronici internazionali). Su questi presupposti la Lituania ha chiesto che tale (sotto)misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) La Lituania ha spiegato che sei misure o sottomisure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario di tali misure o sottomisure. Sono interessate le misure o sottomisure B.1.1.1 (Misure preparatorie per lo sviluppo di infrastrutture eoliche offshore), B.1.2.1 (Sostegno all'acquisto di veicoli puliti da parte del settore pubblico e delle imprese e alla mobilità sostenibile), B.1.3.4 (Sostegno a una ristrutturazione più rapida degli edifici in linea con le norme aggiornate in materia di ristrutturazione degli edifici), C.1.3 (Servizi orientati ai clienti), E.1.3.2 (Sostegno all'attuazione di programmi scientifici e innovativi basati sulle missioni nell'ambito della specializzazione intelligente) e H.1.2 (Sostegno all'acquisto di veicoli puliti per l'uso su vie navigabili interne). Su questi presupposti la Lituania ha chiesto che tali misure o sottomisure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (8) La Lituania ha spiegato che 44 misure o sottomisure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare l'attuazione della decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali (sotto)misure. Sono interessate le misure o sottomisure A.1.1.8 (Creazione di una raccolta rappresentativa di dati sul genoma di riferimento nell'ambito del progetto sanitario "1+Million Genomes"), A.1.1.9 (Creazione di una piattaforma delle competenze per i professionisti del settore sanitario), A.1.1.10 (Sviluppo di un modello di valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria), A.1.1.11 (Digitalizzazione del settore sanitario), A.1.2.2 (Aumento delle risorse umane e della capacità infrastrutturale per la prestazione di servizi di assistenza a lungo termine), A.1.3.3 (Ammodernamento delle unità mediche di emergenza, di rianimazione o di terapia intensiva negli ospedali regionali), B.1.3.2 (Strumenti per facilitare il coordinamento della ristrutturazione degli edifici e l'assistenza tecnica), B.1.4 (Mantenere e aumentare la capacità di assorbimento dei gas a effetto serra), C.1.1 (Trasformazione della governance pubblica delle tecnologie dell'informazione), C.1.1.a (Trasformazione della governance pubblica delle tecnologie dell'informazione – Sviluppo della cibersicurezza di Stato), C.1.2 (Garantire l'efficacia della gestione dei dati e dei dati aperti), C.1.4.1 (Sviluppo delle risorse tecnologiche per la lingua lituana), C.1.4.2 (Digitalizzazione e accessibilità delle risorse culturali), C.1.5.1 (Tabella di marcia per il 5G), C.1.5.2 (Ulteriore sviluppo di reti ad altissima capacità), C.1.5.3 (Innovazione nella mobilità), D.1.1.3 (Programma "Millennium School"), D.1.1.4 (Rafforzare le competenze del personale pedagogico), D.1.1.5 (Sviluppo dell'ecosistema STEAM), D.1.2. (Accesso allo sviluppo delle competenze e riconoscimento delle qualifiche per gli adulti), D.1.4.3 (Apprendistato e apprendimento basato sul lavoro), D.1.4.4 (Programma di mobilità), E.1.2.3 (Promuovere lo sviluppo dell'ecosistema delle start-up), E.1.2.4 (Promuovere lo sviluppo dell'innovazione verde), E.3.1 (Prestiti alle imprese per lo sviluppo di tecnologie verdi e ad alto valore aggiunto per lo sviluppo industriale),

E.1.3.3 (Incoraggiare la scienza e le imprese a partecipare al programma di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte Europa e ad altri programmi di finanziamento internazionali), F.1.1.1 (Ammodernamento del sistema di gestione delle risorse umane nel settore pubblico), F.1.1.2 (Istituzione di un sistema di formazione centralizzato per lo sviluppo delle competenze nel settore pubblico), F.1.3.1 (Miglioramenti al quadro di bilancio), F.1.4.4 (Alfabetizzazione finanziaria dei futuri contribuenti), F.1.4.5. (Maggiore trasparenza nel settore delle costruzioni), F.1.5 (Strumenti a disposizione delle imprese per gestire il rischio di insolvenza), F.1.6.1. (Introduzione di nuovi strumenti di analisi dei dati presso l'Ispettorato nazionale delle imposte), F.1.6.2. (Miglioramento della qualità dei dati dell'Ispettorato nazionale delle imposte e delle altre istituzioni), F.1.6.5 (Nuovi strumenti di analisi dei dati e potenziamento dei sistemi informatici delle dogane), F.1.6.6 (Miglioramento delle competenze del personale dell'Ispettorato nazionale lituano delle imposte e delle dogane), F.1.8. (Uno sportello unico per il pagamento delle ammende), F.3.1 (Migliorare la centralizzazione degli appalti pubblici), F.3.2 (Capitalizzazione e resilienza finanziaria dell'istituto nazionale di promozione), G.1.1.1 (Studio sul regime di reddito minimo e relative modifiche della legislazione), G.1.2.1 (Ottimizzazione e miglioramento dei processi operativi del servizio per l'impiego, garantendo un orientamento sistematico alla clientela), G.3.1.1 (Aumentare l'integrazione dei servizi occupazionali, sociali e di altro tipo), H.1.1.1 (Aggiornare e testare nella pratica i pacchetti e le norme per la ristrutturazione degli edifici) e H.1.1.2 (Sostegno per una ristrutturazione più rapida degli edifici (misura rafforzata)). Su questi presupposti la Lituania ha chiesto che tali misure o sottomisure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (9) In seguito alla riduzione del livello di attuazione di quattro misure o sottomisure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Lituania ha chiesto di utilizzare le risorse liberate da tale riduzione per aggiungere una nuova misura e innalzare il livello di attuazione di tre misure o sottomisure. Sono interessate la nuova misura B.1.6. (Trasparenza delle informazioni sulla connessione alla rete elettrica) e l'aumento nel livello di attuazione delle misure o delle sottomisure B.1.2 (Spostarsi senza inquinare l'ambiente), F.1.3.5 (Consolidamento delle istituzioni nazionali di sviluppo) e H.1.3.2 (Sostegno alla costruzione di impianti FER (energia solare)). La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

#### ***Distribuzione di traguardi e obiettivi***

- (10) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dalla Lituania.

#### ***Valutazione della Commissione***

- (11) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

### ***Contributo agli obiettivi di REPowerEU***

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è ancora in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030, grazie all'innalzamento dell'ambizione della sottomisura H.1.3.2. successivamente alla riassegnazione delle corrispondenti risorse liberate.

### ***Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità***

- (13) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure o sottomisure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure o sottomisure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 38,2 % della dotazione totale del PRR modificato e al 99,3 % dei costi totali stimati delle misure o sottomisure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

- (14) In seguito alle proposte di modifica del PRR presentate dalla Lituania, il contributo agli obiettivi climatici è aumentato, passando dal precedente 37,4 % all'attuale 38,2 %.
- L'incremento del contributo agli obiettivi climatici riflette principalmente l'aumento del livello di attuazione della sottomisura F.1.3.5. (Consolidamento delle istituzioni nazionali di sviluppo), che contribuisce per il 100 % agli obiettivi climatici successivamente alla riassegnazione delle corrispondenti risorse liberate.

### ***Contributo alla transizione digitale***

- (15) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure o sottomisure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure o sottomisure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 23,4 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.
- (16) Il contributo del PRR modificato alla transizione digitale sale dal 22,1 % al 23,4 %. Questo aumento è dovuto principalmente al potenziamento della sottomisura B.1.1.2. (Sostegno alla costruzione di impianti di stoccaggio individuali), che contribuisce per il 40 % agli obiettivi digitali, e delle sottomisure B.1.3.2. (Strumenti per facilitare il coordinamento della ristrutturazione degli edifici e l'assistenza tecnica) e C.1.4.5 (Centro di eccellenza delle TIC), che contribuiscono per il 100 % agli obiettivi digitali.

## *Costi*

- (17) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale. Secondo le informazioni fornite, dalla valutazione delle stime dei costi per gli investimenti rivisti emerge che la maggior parte dei costi è ragionevole e plausibile, benché si evidenzino diversi gradi di dettaglio e profondità dei calcoli. Inoltre le variazioni delle stime dei costi per le misure modificate erano giustificate e proporzionali e, per tale motivo, la ragionevolezza, la plausibilità di tali stime dei costi e, se del caso, l'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione non sono cambiate rispetto al PRR originario. Infine il costo totale stimato del PRR modificato è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

## *Altri criteri di valutazione*

- (18) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Lituania non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d ter), g), h), j) e k) del regolamento (UE) 2021/241.

***Misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)***

- (19) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, la Lituania ha considerato prioritari tali progetti ai quali è stato assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. La Lituania ha tuttavia ritenuto che nessun progetto dovesse essere incluso nel PRR modificato in quanto, a seguito di una valutazione interna, si è concluso che tali progetti avrebbero ricevuto un sostegno più adeguato tramite i fondi della politica di coesione.

***Valutazione positiva***

- (20) A seguito della valutazione positiva, espressa dalla Commissione, del PRR modificato, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).

## ***Contributo finanziario***

- (21) I costi totali stimati del PRR modificato della Lituania ammontano a 3 849 237 823 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Lituania, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup> e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 che è assegnato al PRR modificato della Lituania dovrebbe essere pari a 2 297 565 464 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione dalla Lituania rimane pertanto invariato.
- (22) L'importo del contributo finanziario per la Lituania dovrebbe essere stabilito conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/241. Tuttavia, a norma della decisione di esecuzione della Commissione, del 6 maggio 2024, relativa alla riduzione dell'importo della prima rata del sostegno non rimborsabile per la Lituania, adottata a norma dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario è stato ridotto di 8 733 750 EUR e la Lituania non può chiederne l'erogazione alla Commissione.

## ***Prestiti***

- (23) Il sostegno pari a 1 551 672 358 EUR messo a disposizione della Lituania sotto forma di prestito rimane invariato.

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

- (24) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021.
- (25) La presente decisione lascia impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

*Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza*

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato della Lituania sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

*Articolo 2*

*Modifiche*

L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lituania è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*

*Destinatario*

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., il ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---